



R.G.n°262/03

TRIBUNALE DI MATERA

Repubblica Italiana In nome
del Popolo Italiano

11 Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa per controversia di lavoro promossa da:

Ricorrente-contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante prò tempore, rappr. e
difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato-Potenza (aw. A. SPERANZA)

- Convenuto -

OGGETTO: "ARTICOLAZIONE ORARIO LAVORO"

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 20/3/2003 i ricorrenti in epigrafe indicati, ufficiali giudiziari in servizio presso il Tribunale di Matera, il primo con funzioni di dirigente, esponevano di aver richiesto all'Amministrazione, inutilmente, di conoscere la durata giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro imposto loro e di regolamentarlo, conformemente al CCNL ministeri applicabile al rapporto di lavoro. Tar30 premesso hanno domandato al Giudice del lavoro di Matera di accertare la sussistenza di tale diritto e di dichiararlo in confronto dell'Amministrazione resistente. La resistente si è costituita rilevando l'infondatezza della domanda, attesa l'inapplicabilità del CCNL ministeri richiamato nella parte relativa all'orario di lavoro, non essendo compatibile la fissazione di un orario di servizio con la tipologia di attività espletata e le esigenze dell'amministrazione. All'odierna udienza la causa è stata discussa e il Giudice l'ha decisa, come da separato dispositivo.

Motivi della decisione.



La domanda è fondata. La disciplina fondamentale in materia di assunzione e regolamentazione del rapporto di lavoro degli ufficiali giudiziari (L 1229/1959) è stata, per la quasi totalità delle disposizioni, superata dalla disciplina contrattuale (CCNL 94-97 sottoscritto il 16/5/95, CCNL 98-2001 sottoscritto il 16/2/99, CCNL 02-05 sottoscritto il 12/6/2003 e contratti integrativi del 2/10/97, del 16/5/2001 e ss), applicabile in virtù dell'espressa delegificazione della materia operata dal Dlgs 29/93, trasfuso nella L 165/2001 art 2, secondo cui "I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalla legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse - disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto,

che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. 1 contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2" Anche la categoria degli addetti all'ufficio notifiche è stata interamente privatizzata dalla legge, non rientrando nei rapporti esclusi (art 3) ed, è soggetta, pertanto, alla normativa contrattuale quanto alla regolamentazione del rapporto di lavoro (del resto il personale dell'ufficio LTNEP è menzionato espressamente all'art 1- nel campo di applicazione dei CCNL citati).

Con particolare riferimento agli ufficiali giudiziari, poi, è stato sottoscritto in data 24/4/2002 un CCNL contenente norme di raccordo della disciplina contrattuale valevole per il personale del comparto ministeri.

Nell'ambito di esse l'art 9 ha ribadito l'applicabilità al rapporto di lavoro degli ufficiali giudiziari del CCNL comparto ministeri, in quanto compatibile con le disposizioni contenute nel presente contratto e nella disciplina speciale di settore (L 1229/59) e, ha rinviato alla stipula di un protocollo di intesa con le parti sindacali al fine di individuare specificamente le norme di legge disapplicate per effetto della normativa contrattuale.

Sulla privatizzazione del rapporto di lavoro degli ufficiali giudiziari si è pronunciata anche copiosa giurisprudenza, la quale ha ribadito la prevalenza della disciplina contrattuale su quella di legge e la disapplicazione di tutte le norme di legge incompatibili con la prima. In particolare si sostiene che "Il personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (c.d. UNEP), rientra a pieno titolo tra i destinatari del c.c.n.l. - comparto "Ministeri" - (D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593), di cui al provvedimento (di autorizzazione) del P.C.M. del 3 marzo 1995, non costituendo più una



"carriera speciale", bensì uno specifico "profilo professionale" dei dipendenti dello Stato (di cui al d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44), come tale assoggettato alle disposizioni del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi confluito nell'attuale d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165...Conseguentemente, stipulato il primo contratto di settore, entrato in vigore il 16 maggio 1995, la normativa "particolare", relativa agli ufficiali giudiziari ed assimilati (di cui al d.P.R. 15 marzo 1959, n. 1229), è da ritenersi superata quanto alle disposizioni concernenti la disciplina del rapporto di lavoro".

Ciò detto, la qual cosa non è neppure contestata dalla resistente, bisogna stabilire cosa prevede la normativa contrattuale in materia di orario di lavoro e se vi siano delle deroghe espresse in relazione al rapporto di lavoro degli addetti all'ufficio UNEP.

La normativa contrattuale in materia di orario di lavoro (art 19 CCNL 94-97, art 4 CCNL 98-2001 e 21 CCI 5/4/2000) prevede un orario settimanale di 36 ore, articolato, ordinariamente, in cinque giorni alla settimana, ma suscettibile di diversa articolazione, secondo le specifiche esigenze del servizio e le finalità di ottimizzazione delle risorse e di miglioramento della qualità del servizio. Si demanda, poi, alla contrattazione integrativa decentrata l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro nell'ambito di quelle specificamente indicate (orario articolato in sei giorni, in turni, flessibile ecc.).

Sempre in materia di orario di lavoro e, con specifico riguardo agli ufficiali giudiziari, l'art 7 del CCNL di raccordo del 24/4/2002, intitolato "tempo di lavoro", stabilisce che "gli ufficiali giudiziari assicurano la loro presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi loro affidati". La disciplina dell'orario di lavoro non è prevista, invece, nella legge 1229/59, per cui non sorge un problema di raccordo di norme e di eventuale prevalenza dell'una o dell'altra disciplina. Ebbene, in base alla disciplina contrattuale citata (ossia CCNL comparto ministeri e CCNL del 24/4/2002 dettato appositamente per tale profilo professionale, che lascia salva espressamente l'applicabilità della contrattazione nazionale del comparto ministeri), esiste un orario di lavoro settimanale da osservare (36 ore), anche se la sua articolazione giornaliera risente della specificità del servizio prestato e non può che essere articolato in modo flessibile, secondo le necessità di espletamento degli incarichi affidati. La "massima flessibilità" richiesta dalle parti contrattuali, insomma, non è incompatibile con la sussistenza di un limite di orario di lavoro settimanale, avendo appunto le stesse parti previsto la possibilità di articolare l'orario di lavoro in forma flessibile, attraverso la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio e il termine della prestazione lavorativa giornaliera. L'articolazione di un orario giornaliero superiore alle sei ore.





Deve dichiararsi, quindi l'obbligo dell'amministrazione, di regolamentare al livello decentrato e ricorrendo alla contrattazione collettiva, l'articolazione dell'orario di lavoro secondo le esigenze specifiche del servizio, entro il limite delle 36 ore settimanali previste dalla normativa contrattuale nazionale.

La complessità delle questioni affrontate giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo dell'amministrazione di regolamentare, al livello decentrato e ricorrendo alla contrattazione collettiva, l'articolazione dell'orario di lavoro del personale addetto all'ufficio UNEP, secondo le esigenze specifiche del servizio, entro il limite delle 36 ore settimanali, previste dalla normativa contrattuale nazionale; spese compensate. Matera, 21.5.2009

IL TRIBUNALE-GIUDICE DEL LAVORO
Dot. Rosa Ruffella D. 

IL CANCELLIERE 

Depositata in Cancelleria

IL CANCELLIERE
(Teresa Morciani)

